

COMUNE DI ZOPPOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE
variante n 40

Rapporto ambientale

**40
P.r.
V.A.**

progettista giovanni vallar architetto

aprile 2012

COMUNE DI ZOPPOLA
Variante n° 40 al Piano Regolatore Generale
Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 11/2005

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI ZOPPOLA

Variante n° 40
Al Piano Regolatore Generale

RAPPORTO AMBIENTALE
ai sensi dell'art. 12 del DL 16 gennaio 2008 n° 4
e dell'art. 5 della LR 11/2005

RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente rapporto ambientale fa seguito a quanto elaborato in sedi di approvazione della variante 31 al PRG viene predisposto al fine di verificare la necessità o meno di applicare la "Procedura di valutazione ambientale strategica" (VAS) in relazione alle modifiche apportate alle destinazioni urbanistiche sul territorio di Zoppola con l'individuazione di un nuovo nucleo extraurbano B4 ed il riconoscimento degli edifici residenziali esistenti in area agricola, ma ad essa estranei, operato o tramite l'ampliamento della schedatura già introdotta con la variante 31 o tramite accorpamento alle adiacenti zone edificabili.

La Direttiva 2001/42/CE, unitamente alle norme statali e regionali di recepimento, richiede infatti l'elaborazione di un Rapporto Ambientale che valuti gli effetti significativi di un piano o programma sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il Rapporto Ambientale per la VAS è redatto in conformità all'art. 7, comma 1, lett. b) della LR 11/05 ed esprime gli effetti derivanti dal PRG ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e della Parte Seconda, Titolo II del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/08.

In particolare la LR n° 11/2006 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) prevede

all'art. 3 comma 3

..... I piani e programmi che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5.

All'art. 5 (Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8.

All'art. 7 (Elaborazione e redazione di piani e programmi)

1. Nella definizione degli obiettivi ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi, sono svolte le seguenti attività:

a) omossisb) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonché gli indicatori ambientali necessari all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e all'allegato I della direttiva 2001/42/CE.

Stante le caratteristiche della variante 31 al PRG di Zoppola che riconosce il patrimonio edilizio esistente in area agricola ma a questa non funzionalmente connesso, si ritiene necessario effettuare una "procedura di verifica preventiva" atta stabilire se l'iniziativa debba o meno

essere assogettata a procedura di valutazione ambientale strategica.

In questo senso il presente elaborato sarà strutturato secondo l'allegato II della direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" integrato da quanto definito dal comma b) art. 7 della LR 11/2005 che per altro riprende puntualmente quanto previsto dall'allegato I del DL 16 agosto 2008 n°4.

Si riportano i contenuti dell'allegato 2 Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5 :

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,— la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,*
 - *carattere cumulativo degli effetti,*
 - *natura transfrontaliera degli effetti,*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),*
 - *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),*
 - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*
 - *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

1 CONTENUTI DELLA VARIANTE E CONTESTO TERRITORIALE

Con variante n° 40 il comune di Zoppola si propone il compimento di quanto prospettato e rimasto incompiuto con l'approvazione della variante 31 in ordine al corretto uso di quanto viene definito come patrimonio non agricolo in area agricola.

Tale riconoscimento è effettuato mediante la specifica individuazione degli edifici situati a gruppi o isolatamente in territorio extraurbano, superflui o non collegati all'attività agricola, non aventi destinazione produttiva e diversi dalla zona territoriale omogenea A.

A compimento di quanto prospettato dalla variante 31, conformemente a quanto specificatamente indicato dalla riserva regionale, la presente variante si esplica in tre principali campi di intervento:

- 1 Riconoscimento e perimetrazione di un nuovo nucleo extraurbano da ricondurre alla disciplina individuata con la variante 31 da assoggettare alla disciplina dettata dalla norma attinente la zona **B4: parti della zona B comprese nel territorio extraurbano.**
- 2 Individuazione degli edifici le cui aree fondiarie di pertinenza possono essere accorpata alle aree edificabili esistenti e riconducibili per affinità alla disciplina dettata dalla norma attinente la **Zona B3 – Ambiti complessivamente compiuti soggetti a politiche di compimento e manutenzione.**
- 3 Individuazione degli edifici puntuali estranei alla zona agricola tramite specifica schedatura, ed assoggettabili alla disciplina introdotta dalla presente variante.

Tutti tre i campi tendono pur con discipline diverse a riconoscere essenzialmente edifici per cui le relative aree fondiarie di pertinenza non producono volumetrie aggiuntive di nuovo impianto in quanto:

- . gli ambiti B4 e gli edifici schedati sono privi di indice di indice fabbricabilità
- . gli inserimenti in zona omogenea B3 riguardano aree praticamente sature.

La presente variante 40 quindi si limita a riconoscere, sottraendolo ad una disciplina impropria, un patrimonio edilizio che sul territorio di Zoppola già esiste e che resterà sostanzialmente invariato stante la modestia dei nuovi interventi ammessi.

Come è dato da vedere dalla relazione generale, si tratta del riconoscimento in via Paludo di un nuovo nucleo residenziale extraurbano, dell'individuazione, mediante schedatura di 39 edifici non più funzionali all'attività agricola e dalla perimetrazione di 14 microaree che per loro appartenenza risultano estranei all'area agricola ma pertinenti all'area urbana edificata.

Il riconoscimento di nuclei già edificati senza indice di fabbricabilità fondiaria e con la possibilità di semplici integrazioni volumetriche ai fabbricati esistenti non produce effetto alcuno e non rappresenta di fatto consumo di terreno agricolo; pertanto gli edifici riconosciuti pertinenti all'area urbana, Zona omogenea B3, insistono su fondi di pertinenza ormai saturi costituente parte integrante di una zona residenziale facente corpo unico con il territorio urbanizzato consolidato.

Di fatto qui si conferma quello che si era asserito con la variante 31 in quanto il riconoscimento di una edificazione già presente sul territorio e con modesti aumenti volumetrici, andrà a produrre impatto irrilevanti sul territorio comunale relativamente alla variazione d'uso del suolo, abbattimento o prelievo sulla fauna e non si verificheranno cambiamenti che possano in alcun modo portare a frammentazione o riduzione degli habitat prioritari o non prioritari, allo spostamento, riduzione o disturbo delle specie presenti.

A. RELAZIONI

A.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Le modifiche introdotte dalla variante 40 si limitano al riconoscimento di edifici esistenti, normati poi da discipline diversificate, ma che nella sostanza sottendono una disciplina che permetterà semplici integrazioni volumetriche non produce effetto alcuno e non rappresenta di fatto consumo di terreno agricolo .

La variante quindi è introdotta a supporto di una pluralità di motivi :

- . come incentivazione alla manutenzione del patrimonio residenziale insediato;
- . a favorire l'inserimento di parenti che possano formare nuclei famigliari nuovi anche nell'ottica della assistenza morale e materiale a persone anziane e/o non autosufficienti;
- . riconoscere un presidio del territorio.

Le norme di attuazione

Disciplinano la trasformabilità delle aree e degli edifici nell'ottica prima detta assicurando limitati ampliamenti volumetrici gli edifici individuati dalla schedatura.

A.2 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente integrati.

La variante ha da essere considerata come un mero riconoscimento di uno stato di fatto non recepito dalle precedenti varianti al PRG e costituisce attuazione di una parte delle direttive deliberate dal consiglio comunale il 2007 e ha come riferimento il quadro dettato dalla variante 31 al PRG per cui non avrà alcuna influenza sulla gerarchia pianificatoria espressa dal PRG.

A.3 La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La variante 40 trova supporto e riscontro nel quadro delle coerenze dettate dalle variante 27:

- a rilettura del territorio comunale nelle suo componenti morfologiche e infrastrutturali al fine di determinarne il suo reale assetto insediativo e l'insieme delle questioni emergenti che lo caratterizzano;

- b definizione del piano della tutela attraverso l'individuazione degli elementi paesaggistici ambientali nonché del quadro dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio comunale;
- c classificazione generale del territorio partire dalla stato di fatto e di diritto dei tessuti appartenenti all'area urbana dei centri.

Ciò è particolarmente importante in quanto ci permette di definire che la scala degli interventi introdotti dalla variante è tutta compresa dentro la scala comunale e direttamente relata alla competenza ed alla programmazione dell'amministrazione di Zoppola. In questo contesto le nuove volumetrie sono da considerarsi di adeguamento all'esistente e perciò assolutamente non significative nel contesto territoriale ivi presente; parimenti non si avranno novi elementi insediativi per cui non è contemplato alcun incremento della popolazione presente.

A.4 Problemi ambientali pertinenti la variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

Le problematiche ambientali generate dalla variante al PRG sono legate esclusivamente all'ambito di intervento e dal punto di vista dell'ecosistema si risolvono con una maggiore conservazione e manutenzione di un patrimonio edilizio già presente nel contesto territoriale.

La trasformazione da area agricola ad area residenziale di fatto altro non fa che riconoscere una funzione in atto su aree comunque totalmente antropizzate e prive di significativi valori ambientali.

In definitiva la nuova disciplina introdotta per il governo di queste aree ed edifici porterà ad una migliore manutenzione del patrimonio edilizio presente senza incidere ne sui siti di importanza comunitaria, né su aree di rilevante interesse ambientale o si parche e riserve ed infine non inserisce funzioni soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale.

Lo stesso dicasi per i vincoli paesaggistici cui sono soggetti gli edifici che ricadono, per alcune parti marginali, entro i 150ml; proprio in quanto sta esistenti sono necessariamente ammessi alla riorganizzazione insediativa.

A.5 La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Si ritiene che la variante non abbia alcuna rilevanza nell'attuazione della normativa comunitaria.

B. EFFETTI

Il territorio del comune risulta compreso tra i 21 e i 74 metri sul livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva è pari a 53 metri. Principale caratteristica del territorio è quella di collocarsi sulla "linea delle risorgive", ovvero nel punto in cui l'alta pianura friulana (a carattere magredile, priva di acque superficiali) degrada in bassa pianura, a fondo sciolto-argilloso.

Qui, in varie polle, dagli strati ghiaioso-sabbiosi superficiali riemergono limpide acque formanti innumerevoli ruscelli. Fra i corsi d'acqua principali abbiamo il Cellina-Meduna, la Brentella, la Zoppoletta, il Fiumetto, la Castellana, il Fiume, la Posselva e il Sile, tutti tributari del Livenza.

Tale ricchezza d'acqua, unita alla feracità del suolo, ha determinato da sempre una ricca agricoltura; (oltre ai seminativi tipici vi sono *colture pregiate* come frutteti quali kiwi, mele, pesche, vigneti tipici, colture di patata, asparago, barbatelle, pioppeti).

Vi è inoltre l'utilizzo delle acque per l'orticoltura (5 allevamenti di trote) e per scopi idroelettrici.

Le aree SIC SITO NATURA interferenti con il territorio sono quelle costituite dal Bosco Marzinis, posto in comune di sul territorio del comune di Fiume Vento immediatamente a ridosso del confine comunale e gli Ambiti dei RISORGIVE DEL VENCHIARUZZO E MAGREDI DEL CELLINA posti sul confine ovest/nord ovest integrati nella zona di protezione F costituita dall'alveo dei fiumi Meduna e Cellina.

B.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.

Come è possibile osservare la variante :

- . non interviene su habitat naturalisticamente rilevanti
- . non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;

Di fatto possiamo affermare che nel caso specifico ci troviamo di fronte ad una variante al PRG con la quale si presuppone :

- . la certezza che non vi siano degli impatti sul sistema ambientale, e che le trasformazioni possibili saranno di limitatissima entità e tesi al recupero di un

patrimonio edilizio altrimenti immobilizzato e perciò stesso esso elemento negativo per il contesto paesaggistico territoriale;

la durata di eventuali impatti sul sistema ambientale saranno limitati nel tempo di attuazione dei recuperi o delle limitate addizioni volumetriche assentite;

la reversibilità degli effetti sull'ambiente si esaurisce nel momento in cui l'azione di recupero termina.

B.2 Carattere cumulativo degli effetti.

Gli effetti dell'attuazione della variante 40 al PRG si sommano al carico ambientale del comune di Zoppola. Stante che non si avranno addizioni volumetriche non si avranno neppure aumenti percepibili del carico urbanistico per cui non si avrà aumenti di popolazione. Ne deriva da ciò che non si reputa necessario procedere ad una valutazione degli indici dando per certo che non si avrà aumento di riproduzione di rifiuti, consumi di acqua potabile, non si inciderà nel sistema di depurazione delle acque ne si avranno aumenti percepibili di metano o energia elettrica.

B.3 Natura transfrontaliera degli effetti.

Date le caratteristiche della variante, la stessa non determina in modo assoluto implicazioni di natura transfrontaliera.

B.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente;

B.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti.

La variante proposta esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito di intervento dovuto alla ristrutturazioni e ampliamenti degli edifici esistenti o alla costruzione nell'ambito del lotto delle pertinenze funzionali. L'eventuale traffico indotto dovuto ad aumenti famigliari, data la sua evidente trascurabilità, risulta difficilmente quantificabile.

B.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- **delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;**
- **dell'utilizzo intensivo dei suoli**
-

Le caratteristiche delle modifiche apportate dalla presente variante, non incidono sull'utilizzo intensivo del suolo, sul superamento dei livelli di qualità ambientale, sulle caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale, che anzi se ne avvantaggeranno data la messa in sicurezza dell'area.

B.7 Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Le aree SIC SITO NATURA cui fare riferimento sono quelle costituite dal Bosco Marzinis, posti in comune di sul territorio del comune di Fiume Vento immediatamente a ridosso del confine comunale e gli Ambiti dei RISORGIVE DEL VENCHIARUZZO E MAGREDI DEL CELLINA posti sul confine ovest/nord ovest integrati nella zona di protezione F costituita dall'alveo dei fiumi Meduna e Cellina.

Il riconoscimento di edifici esistenti ai quali sarà possibile procedere a semplici integrazioni volumetriche non produce effetto alcuno e non rappresenta consumo di terreno agricolo; risulta perciò del tutto evidente che la proposta dalla variante 40, non andrà a produrre alcun impatto sui siti sopra elencati relativamente alla variazione d'uso del suolo, abbattimento o prelievo sulla fauna e non si verificheranno cambiamenti che possano in alcun modo portare a frammentazione o riduzione degli habitat prioritari o non prioritari, allo spostamento, riduzione o disturbo delle specie presenti.

In conclusione, tenuta in esame la localizzazione dell'ambito, la mancanza di cambiamenti e di elementi che possa produrre impatto, si può dichiarare che è assolutamente improbabile che si producano effetti significativi sui siti di interesse comunitario.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni esplicitate nel paragrafo precedente, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per la variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale, non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto la suddetta variante:

- le modifiche introdotte non rientrano tra le opere da assoggettare a VIA definite dal D.lgs 152/2006, allegato III, elenco A e B;
- si tratta di riconoscimenti di edifici già presenti sul territorio esistenti;
- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, per le caratteristiche della variante prettamente puntuale all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale;
- il sistema di riferimento resta quello costituito dalla variante 27, tale quadro di fatto rimane sostanzialmente inalterato e nella sua componente strutturale e in quelle a vincolistico ambientale.

In definitiva si conclude che sulla base delle valutazioni effettuate non è necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto il progetto non determina effetti significativi sull'ambiente e non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.